







## Comune Grottaferrata, approfondimento sull'appalto n. 12768

### “APPALTO RIFIUTI, APPROFONDIMENTO TECNICO GIURIDICO E CORRETTA INFORMAZIONE SULLA SENTENZA DEL TAR

Con la sentenza n. 12768, pubblicata il 30.11.2020, il Tar del Lazio – II Sezione bis ha accolto uno dei motivi di ricorso presentati in giudizio dalla ricorrente Sarim, seconda classificata nella gara.

In particolare, i giudici hanno ritenuto non dimostrato il requisito di esperienza professionale dell'aggiudicataria Tekneko, avendo quest'ultima presentato – in sede di gara – documentazione attestante lo svolgimento del servizio di “Raccolta e trasporto di Rifiuti Solidi Urbani e assimilati nel Comune di Guidonia Montecelio”, in forma di Associazione Temporanea di Impresa (ATI) orizzontale, con altra Società (Tekneko in quota 90%, l'altra Società in quota 10%).

Il Tar del Lazio ha ritenuto che la certificazione inviata dal Comune di Guidonia al Comune di Grottaferrata (depositata in giudizio già prima dell'udienza cautelare, svoltasi il 24.06.2020), attestasse le percentuali di raccolta differenziata raggiunte senza tuttavia consentire di avere certezza sulla quota di raccolta differenziata, riferibile al servizio svolto dalla Tekneko (il bando prevedeva una percentuale minima di raccolta differenziata riferita ad una popolazione non inferiore a 21.000 abitanti).

Il Tar ha affermato – in altri termini – che dalla quota di raccolta differenziata, raggiunta dall'ATI a Guidonia (pari al 65,09%, nell'anno 2017), occorresse detrarre il 10%, a titolo di quota di servizio reso non direttamente da Tekneko.

E' doveroso sottolineare che diversamente – in altri giudizi – è stato ritenuto che la quota del servizio svolto in ATI (anche laddove inteso come “spendibile proporzionalmente” quale requisito tecnico) andasse semmai ridotta prendendo a riferimento la popolazione servita; tesi peraltro sostenuta dal Comune di Grottaferrata che al fine del raggiungimento del requisito di ammissione alla gara ha considerato il servizio reso al 90% della popolazione di Guidonia (pari a 81.000 abitanti), contando, quel Comune, una popolazione di circa 90.000 abitanti.

Gli altri motivi di ricorso, sostenuti da SARIM, sono stati tutti rigettati:

– in parte perché infondati (la presunta dolosa omissione, da parte di Tekneko, delle dichiarazioni previste dall'art. 80 del Testo unico appalti; l'asserita divergenza delle percentuali di raccolta differenziata fornite da ISPRA e dal Comune di Guidonia; alcune presunte carenze, riguardanti le iscrizioni all'Albo Gestori Ambientali, da parte della aggiudicataria);

– in parte perché dichiarati inammissibili (motivi riguardanti i punteggi attribuiti in sede di gara).

Vale la pena segnalare, a proposito di quanto sopra richiamato, come il TAR – in sede cautelare – avesse rigettato la richiesta di sospensiva, avanzata da SARIM, invitando il Comune a svolgere le verifiche di rito, “con particolare riferimento alla natura della cessione del ramo di azienda ed alla categoria dell'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali” in capo a Tekneko; verifiche diligentemente svolte sulla base di documentazione, acquisita in atti, che non ha richiesto – in fase di merito – alcuna integrazione. Il Comune di Grottaferrata ha già provveduto a dare esecuzione alla sentenza resa dal TAR e, pur essendo consapevole che è ipotizzabile lo svolgersi di un ulteriore grado di giudizio, ha la piena certezza che sarà in grado di affrontare e risolvere – con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti – le prevedibili criticità connesse con la fase di transizione al nuovo servizio, nel convincimento che la qualità di svolgimento dello stesso resti – nella circostanza specifica – l'unico vero obiettivo che questa Amministrazione debba porsi nell'interesse dei Cittadini di Grottaferrata. Così come questa Amministrazione vigilerà sul corretto mantenimento dei livelli occupazionali garantendo i diritti dei lavoratori. Per quanto attiene la gazzarra politico/mediatica orchestrata da settori dell'opposizione e da

